

## ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TARIFFE DELLE CANALIZZAZIONI

del 18 settembre 2018

### Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 37 e seguenti del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27 novembre 2017, come pure gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

risolve:

**Art. 1**  
Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di fissare le tasse previste dal Regolamento comunale delle canalizzazioni del 27.11.2017, in particolare quelle dovute per l'esecuzione degli impianti di evacuazione e depurazione, l'allacciamento e l'uso.

**Art. 2**  
Tassa di allacciamento (art. 37 RCan)

Le tasse di allacciamento sono definite come segue:

- a) definitivo: CHF 1'000.00
- b) provvisorio: da CHF 150.00 a CHF 1'000.00

**Art. 3<sup>1</sup>**  
Tassa d'uso (art. 38 RCan)

1. La tassa d'uso per gli elementi allacciati alla canalizzazione viene definita come segue:

- a) sul valore di stima 0.3% di detto valore
- b) sul consumo stabilito dal contatore CHF 1.00 per m<sup>3</sup>  
(acqua potabile e industriale)

2. La tassa d'uso per i fondi aperti ed i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, viene stabilita come segue:

- a) sul valore di stima 0.3% di detto valore,  
ritenuto un minimo di CHF 50.00

**Art. 4**  
Tassa d'immissione per cantieri (artt. 14 cpv. 5 e 40 RCan)

1. Le tasse per l'immissione di acque residuali nella canalizzazione pubblica da parte di cantieri vengono definite sulla base degli artt. 2 e 3 della presente Ordinanza.

2. Per i cantieri nei quali la quantità d'acqua che defluisce nella canalizzazione pubblica non è definibile, la tassa è stabilita forfettariamente dal Municipio in base all'entità dell'opera e tenendo conto del carico idraulico, la quale può variare da un minimo di CHF 150.00 ad un massimo di CHF 1'000.00.

**Art. 5**  
Tasse amministrative e di riscossione

1. Le tasse amministrative e d'esame variano da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 500.00, in funzione del lavoro svolto e della difficoltà della pratica.

2. L'ammontare delle indennità per prestazioni ed interventi comunali richiesti da privati, sono fatturate in base alle effettive spese sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.  
La tariffa oraria per il personale varia da CHF 50.00 a CHF 125.00.

3. Le tasse di richiamo e di diffida sono stabilite in CHF 30.00.

4. Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale del 09.04.2014 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali.

**Art. 6**  
Esenzioni (art. 50 RCan)

Il Comune di Bissone e le sue aziende non sono assoggettate alle tasse previste dalla presente Ordinanza.

**Art. 7**  
Contenzioso (art. 47 RCan)

1. Contro le decisioni dell'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notificazione.

2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPamm.

3. Restano riservate le Leggi speciali.

**Art. 8**  
**Entrata in**  
**vigore ed**  
**abrogazione**

1. La presente Ordinanza entra in vigore con l'anno 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
2. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza Municipale sulle tariffe della depurazione del 23.10.2017, come pure tutte le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

**Art. 9**  
**Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 24 settembre 2018 al 24 ottobre 2018.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 426/2018.

**Note:**

<sup>1</sup>Art. 3 cpv. 1 lett. b) modificato dal Municipio con RM 81/2019 pubblicata agli albi comunali dal 08.02.2019 al 08.03.2019. Entrata in vigore con effetto immediato.